



**COMUNE DI CASTENEDOLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI**

**(ai sensi dell'art. 198 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2023

## **INDICE**

### **Titolo I Disposizioni generali (artt. 1 – 4)**

- ART. 1 - Campo d'applicazione ed efficacia
- ART. 2 – Sostanze escluse
- ART. 3 - Definizioni
- ART. 4 – Classificazione dei Rifiuti

### **Titolo II Gestione dei rifiuti (artt. 5 – 9)**

- ART. 5 - Principi generali
- ART. 6 - Raccolta differenziata
- ART. 7 - Obblighi dei produttori o detentori di rifiuti
- ART. 8 - Divieti
- ART. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti

### **Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti (artt. 10 – 17)**

- ART. 10 - Rifiuti urbani ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche
- ART. 11 - Rifiuti urbani pericolosi
- ART. 12 - Contenitori agricoli di fitofarmaci o fertilizzanti
- ART. 13 - Materiali inerti
- ART. 14 - Veicoli a motore
- ART. 15. Olii e grassi vegetali e animali esausti
- ART. 16 - Sfalci e potature - autocompostaggio
- ART. 17. Rifiuti cimiteriali

### **Titolo IV Gestione del servizio pubblico (artt. 18 – 25)**

- ART. 18 – Zone e modalità
- ART. 19 – Raccolta e spazzamento
- ART. 20 - Divieto di accesso nelle proprietà private
- ART. 21 – Trasporto
- ART. 22 - Stazioni di trasferimento – trasbordo
- ART. 23 - Contenitori stradali
- ART. 24 - Coinvolgimento degli utenti e incentivi
- ART. 25 - Informazioni e comunicazioni all'utente

### **Titolo V Ulteriori obblighi dei cittadini (artt. 26 – 32)**

- ART. 26 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati
- ART. 27 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto
- ART. 28 - Pulizia delle aree adibite a manifestazioni pubbliche e sosta temporanea
- ART. 29 - Concessionari di aree pubbliche
- ART. 30 - Carico e scarico di merci e materiali obbligo rimozione degli ingombri
- ART. 31 - Obblighi in caso di nevicate e forti precipitazioni
- ART. 32 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico

### **Titolo VI Controlli e sanzioni (artt. 33 – 34)**

- ART. 33 - Controlli
- ART. 34 - Sanzioni

## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - CAMPO D'APPLICAZIONE ED EFFICACIA**

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi di gestione dei rifiuti urbani nelle varie fasi del conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ed è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali di rilevanza economica.
3. Il Gestore del Servizio pubblico può altresì espletare servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, sulla base di singoli contratti di utenza a corrispettivo.
4. Il presente Regolamento supera ogni precedente regolamento in materia e si adegua automaticamente alla successiva normativa inderogabile emessa dallo Stato, dalla Regione Lombardia o da altre autorità competenti in materia.
5. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.

### **ART. 2 – SOSTANZE ESCLUSE**

1. Il presente Regolamento non si applica:
  - a. alle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali:
    - le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
    - i rifiuti radioattivi;
    - i materiali esplosivi in disuso;
    - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
    - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento CE n- 1774/2002;
    - i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
    - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;
  - b) ai sottoprodotti, come definiti dalla normativa di settore (art. 184-bis, d.lgs. 152/2006) ossia alle sostanze ed ai materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: *a)* la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; *b)* è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; *c)* la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; *d)* l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
  - c) alle sostanze che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, in quanto sono state sottoposte a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e che soddisfino le seguenti condizioni:
    - a. la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
    - b. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
    - c. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
    - d. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
  - d) ai materiali vegetali, alle terre e al pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di aree di suolo ed irrigui.

### ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 si intende per:
- a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) *rifiuto organico*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
  - c) *autocompostaggio*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - d) *frazione secca*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
  - e) *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
  - f) *imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
  - g) *imballaggio multiplo o imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  - h) *imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
  - i) *rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla precedente lettera a) esclusi i residui della produzione;
  - j) *produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - k) *detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
  - l) *utenze domestiche*: le superfici adibite di civile abitazione;
  - m) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
  - n) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
  - o) *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - p) *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - q) *riutilizzo*: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
  - r) *recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
  - s) *riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  - t) *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come

conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

- u) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- v) *piattaforma ecologica*: area appositamente allestita e presidiata per il conferimento in forma differenziata dei rifiuti urbani;
- w) *spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

#### **ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 184 del D.Lgs. 156/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter):
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti di manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter);
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti con una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

## Titolo II - GESTIONE DEI RIFIUTI

### ART. 5 - PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve osservare i seguenti principi generali:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve esser evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia.
2. Il Comune promuove, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

### ART. 6 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla Comunità Europea della raccolta differenziata dei rifiuti e per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia, il Comune attiva, d'intesa con il Gestore del servizio e fatto salvo quanto meglio specificato nel presente regolamento, la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche di rifiuto, previste dal D.M. 8 aprile 2008 e D.M. 13 maggio 2009 e ss. mm. ii (**Allegato 1**).
2. In particolare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2), sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti diverse da quelle di cui al punto 1), (rifiuti domestici) che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del T.U.A. (**Allegato 2**).

A titolo esemplificativo, saranno oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni merceologiche di rifiuto:

- frazione umida, comprendente gli scarti alimentari e di cucina provenienti da utenze domestiche, ristoranti, servizi di ristorazione, punti vendita al dettaglio e attività alimentari;
- vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o private, come scarti di potature, sfalci e foglie;
- vetro;
- legno;
- alluminio;
- altri metalli;
- plastica;
- carta e cartone;
- tessuti;
- rifiuti ingombranti da utenze domestiche e non domestiche;
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da utenze domestiche;
- rifiuti di beni in polietilene;
- rifiuti provenienti da attività del "fai-da-te domestico", come oli minerali esausti, accumulatori al piombo, pneumatici, inerti e manufatti ceramici;
- oli esausti;
- contenitori di fitofarmaci o fertilizzanti utilizzati in agricoltura bonificati ai sensi dell'art. 12;
- rifiuti urbani pericolosi;
- frazione indifferenziata.

## **ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI**

1. I rifiuti urbani devono essere conferiti alla rete di raccolta predisposta dal gestore del servizio, utilizzando le modalità e i contenitori a ciò adibiti. Il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica deve comunque avvenire nei limiti delle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate dall'autorità competente.
2. Prima del conferimento, il rifiuto, in particolare l'umido, va conservato in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, prima del conferimento gli utenti devono proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati.
3. Gli utenti devono curare la separazione delle diverse frazioni merceologiche, tanto nel conferimento quanto nella fase anteriore, e il rispetto delle norme specificamente previste per particolari frazioni di rifiuto. Le frazioni differenziate, salvo l'umido, dovranno essere conferite prive di sostanze estranee e di frazione organica, ed essere ridotte il più possibile di volume, in particolare, per i cartoni, i contenitori di plastica, lisciole e gli scatoloni e in genere gli imballaggi. Carta e cartone dovranno essere legati in balle o pacchetti, ovvero posti in sacchi di carta o scatole di cartone. La frazione umida dovrà essere contenuta nei sacchetti conformi (compostabili) ed inserita negli appositi contenitori curandone la perfetta tenuta e chiusura.
4. Le utenze non domestiche devono distinguere sin dall'origine i flussi dei rifiuti speciali (pericolosi o non) da quelli dei rifiuti urbani, provvedendo autonomamente allo smaltimento dei primi, anche sulla base di contratti onerosi con il gestore del servizio pubblico.
5. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori o dei sacchetti predisposti dal gestore del servizio e non possono essere abbandonati al di fuori degli stessi, curando che il coperchio del contenitore rimanga chiuso. I rifiuti che, per il loro ingombro non possano trovare spazio all'interno dei contenitori esposti che ne impediscano la chiusura devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica. Tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori adibiti alla raccolta e al conferimento (sacchi o bidoni) dove devono essere inseriti i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche distinte, curandone la manutenzione e la pulizia. La prima dotazione di contenitori è attribuita gratuitamente in conformità a quanto riportato nell'allegato 2. Ulteriori o successive dotazioni, anche in caso di smarrimento, sottrazione o deterioramento, comportano il pagamento del relativo costo. Verranno invece sostituiti gratuitamente i contenitori danneggiati durante l'espletamento del servizio. La richiesta di sostituzione o intervento per la riparazione degli stessi dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito del Gestore del Servizio.
6. I contenitori, di cui l'utente è proprietario, devono essere conferiti esclusivamente nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dal piano di raccolta e pubblicizzati sul sito web del comune e presso ulteriori punti di contatto con la clientela, ovvero con altro materiale distribuito alla cittadinanza, curando di limitare l'ingombro del suolo pubblico. Gli utenti dovranno esporre i rifiuti dalle ore 20.00 del giorno precedente a quello programmato per la raccolta sino alle ore 03.00 del giorno di raccolta, con facoltà per le utenze non domestiche di anticipare l'orario di esposizione in relazione all'orario di chiusura stabilito.
7. Fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, nelle aree appositamente delimitate, entro le quali sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, devono essere rispettate le disposizioni impartite dal Gestore del Servizio o dai suoi addetti o incaricati ed è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque intralciare o ritardare le attività del servizio. Oggetti o veicoli irregolarmente posizionati verranno rimossi forzatamente, salva l'applicazione a carico del responsabile della prevista sanzione pecuniaria.
8. In caso di conferimento errato del rifiuto, il Gestore del Servizio apporrà sul contenitore un tagliando come indicato nell'Allegato 5.
9. Lo spostamento dei contenitori dedicati alla raccolta è riservato al personale addetto al servizio.
10. La quantità massima conferibile per le singole tipologie di rifiuto raccolte presso la piattaforma ecologica è pari a 36 mc all'anno. Le quantità consentite per giorno di apertura sono le seguenti:
  - 1 mc di materiale ingombrante
  - 0,2 mc di inerti (pari a circa 10 secchi da 20 litri)
  - 0,5 mc di legno
  - 0,5 mc di carta e cartone
  - 0,5 mc di plastica
  - 0,5 mc di vetro

- 0,5 mc di metalli
- 1 apparecchiatura elettrica ed elettronica classificabile nelle seguenti tipologie: Apparecchiature refrigeranti (R1), come frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento; Grandi bianchi (R2), come lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche; TV e monitor (R3), come televisori e monitor di computer; PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro (R4), come aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrice, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere
- 5 apparecchiature elettriche ed elettroniche classificate come Sorgenti luminose(R5), come neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri.
- 5 barattoli contenenti sostanze pericolose
- 10 bombolette spray
- 2 batterie auto
- 4 pneumatici senza cerchi

Quantità superiori possono essere conferite presso la piattaforma ecologica in maniera differenziata previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio enel rispetto degli eventuali obblighi sul formulario di trasporto.

11. Nella piattaforma ecologica verrà esposto ben visibile un avviso conforme all'allegato 1, che riporta le principali norme di comportamento degli utenti nella piattaforma stessa.

#### **ART. 8 - DIVIETI**

1. Non possono essere conferiti al pubblico servizio i seguenti rifiuti:
  - a) i rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006;
  - b) le sostanze liquide, salvo per le sostanze di cui è specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
  - c) i materiali accesi o facilmente infiammabili;
  - d) materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
  - e) le ulteriori sostanze non conferibili per legge o per specifiche disposizioni del presente regolamento.
2. E' vietata ai non addetti al servizio qualsiasi forma di cernita o prelievo dei rifiuti già conferiti al servizio, compresi gli indumenti od oggetti conferiti nei contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o imbrattare i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, compresi i cestini portarifiuti e i contenitori per sfalci e potature; sui contenitori individuali è consentita solo l'apposizione di scritte identificative dell'utente.
4. Ai soggetti non titolari di utenza ai fini del prelievo sui rifiuti è vietato conferire rifiuti al servizio pubblico, compresi i punti di conferimento fissi o la piattaforma ecologica, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme del presente regolamento.
5. E' vietato l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, anche se racchiusi in sacchetti o in recipienti, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi i corsi d'acqua, le rogge, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde, le caditoie e gli scarichi. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco può disporre con propria ordinanza lo sgombero entro un termine congruo dei rifiuti accumulati a carico dei soggetti obbligati. Persistendo l'inadempienza, alla rimozione dei rifiuti e alle ulteriori opere di pulizia provvederà il gestore del servizio pubblico su incarico del Comune, che si rivarrà degli oneri sui responsabili.

#### **ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e, se istituita, alla competente autorità d'ambito, entro tre giorni dall'emissione ed hanno



efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e possono essere reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

### **Titolo III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

#### **ART. 10- RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

1. Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento, nonché i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, esclusivamente con le seguenti modalità:
  - a) ritiro su chiamata, previo appuntamento, con le modalità concordate col gestore del servizio, nel limite di sei pezzi o di 6 mc; i predetti limiti sono modificabili con la delibera delle tariffe relative al prelievo sui rifiuti urbani; il servizio viene effettuato una volta al mese ai sensi dell'art. 29 del TQRIF.
  - b) conferimento alla piattaforma ecologica.
2. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento, esclusi i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, solo presso la piattaforma ecologica, nel rispetto degli eventuali obblighi sul formulario di trasporto.
3. I soggetti iscritti nel registro delle imprese che, nell'ambito di un'attività commerciale, forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.

#### **ART. 11 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

1. Le pile per usi specialistici (pile "a bottone") devono essere ritirate dai relativi rivenditori o conferite presso la piattaforma ecologica.
2. Le pile "a stilo" debbono essere conferite presso gli appositi contenitori ubicati anche presso gli esercizi commerciali o presso la piattaforma ecologica.
3. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, di cui ogni farmacia deve dotarsi, strutturati in modo tale da contenere la fuoriuscita di liquidi e da consentire l'asporto dei rifiuti da parte del servizio pubblico, qualora il comune abbia attivato tale servizio, ovvero da imprese a ciò autorizzate.
4. I prodotti e relativi contenitori etichettati "T" (tossici), "F" (infiammabili) o "X" (irritanti, nocivi) - in particolare relativi a prodotti per la pulizia per la casa (ammoniaca, candeggina, trielina, solventi, diluenti), per il giardinaggio (biocidi e fitofarmaci), per l'auto (lucidante, detergente, ecc.), per l'igiene (cosmetici, lacche, ecc.), per il fai da te (vernici, colle, diluenti, solventi) -, nonché le lampade a scarica, i rifiuti classificati CER 200112 (vernici, inchiostri, adesivi), CER 200113 (solventi), CER 200117 (prodotti fotochimici), CER 200119 (pesticidi) e gli altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono conferiti in modo separato ed esclusivamente presso la piattaforma ecologica.
5. Le disposizioni del presente articolo valgono solo per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, mentre le utenze non domestiche devono provvedere allo smaltimento di tali sostanze tramite imprese autorizzate.

#### **ART. 12 - CONTENITORI AGRICOLI DI FITOFARMACI O FERTILIZZANTI**

1. I contenitori vuoti di fitofarmaci o di fertilizzanti utilizzati in agricoltura possono essere conferiti esclusivamente alla piattaforma ecologica, purché siano stati soggetti alle operazioni di lavaggio e siano conferiti in conformità delle prescrizioni contenute ai punti 3 e 4 della D.G.R. Lombardia 14.2.2000 n. 6/48177 (in 1° Suppl. straordinario AIBURL n. 30 del 25.7.2000).
2. L'avvenuta bonifica dovrà essere attestata dal produttore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il conferimento è effettuato previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.

### **ART. 13 - MATERIALI INERTI**

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche possono essere conferiti presso la piattaforma ecologica in maniera differenziata, attestandone in autocertificazione la provenienza, sino al quantitativo massimo indicato all'articolo 7, comma 10.

### **ART. 14 - VEICOLI A MOTORE**

1. I materiali prodotti da utenze domestiche e composti essenzialmente da oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali derivanti da riparazioni e sostituzioni relative al proprio veicolo a motore devono essere conferiti in maniera differenziata presso la piattaforma ecologica.
2. Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi o mezzi simili che intenda disfarsene, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 231 d.lgs. 152/2006.
3. L'utenza non domestica può conferire pneumatici fuori uso in maniera differenziata presso l'isola ecologica, previa stipula di contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.

### **ART. 15. - OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI**

1. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti dalle utenze domestiche devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma ecologica, ovvero presso gli eventuali ulteriori punti di raccolta organizzati dal Comune.
2. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti da attività di ristorazione o da attività di somministrazione al pubblico di alimenti e vivande, raccolti separatamente dagli altri rifiuti, possono essere conferiti alla piattaforma ecologica in maniera differenziata previa stipula di contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.
3. I contenitori utilizzati per la raccolta e il conferimento di cui ai commi precedenti, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

### **ART. 16 - SFALCI E POTATURE - AUTOCOMPOSTAGGIO**

1. Sfalci e potature prodotti non nell'esercizio di attività professionali o imprenditoriali possono essere conferiti gratuitamente e in maniera differenziata presso la piattaforma ecologica solo se derivanti dalle aree verdi delle utenze domestiche o non domestiche ubicate nel territorio comunale, e previa attestazione in autocertificazione della relativa provenienza.
- ~~2.~~ Le utenze domestiche e non domestiche possono richiedere di poter fruire del servizio di raccolta porta a porta per i rifiuti di cui al presente articolo, se attivato dal Comune, versando una tantum il costo dei contenitori richiesti e un importo annuo correlato al volume dei contenitori e agli svuotamenti effettuati, che si aggiunge alla tariffa del servizio.
3. La fruizione delle eventuali agevolazioni tariffarie correlate all'autocompostaggio domestico è subordinata alla dimostrazione di essersi dotato di specifico contenitore progettato per il compostaggio (composter), alla restituzione del contenitore adibito al conferimento della frazione umida e all'accettazione dei controlli che saranno disposti dal comune circa la regolare tenuta e attivazione del composter.

### **Art. 17. RIFIUTI CIMITERIALI**

1. I rifiuti ordinari, come fiori secchi, corone, carte, ceri, sostanze provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde, prodotti nelle aree cimiteriali devono essere stoccati in appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.
2. I rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla tumulazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente trattati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.

3. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio lo smaltimento e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

#### **Titolo IV - GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO**

##### **ART. 18 – ZONE E MODALITA'**

1. Il servizio di raccolta, spazzamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto dal gestore del servizio nell'ambito del territorio comunale definito "Centro Abitato", determinato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada e/o rideterminato con specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati.
2. Rientrano nella zona servita anche le utenze che ivi abbiano anche il solo imbocco alla pubblica via. Le utenze ubicate al di fuori dell'area di svolgimento del servizio devono comunque fruire del servizio, portando i rifiuti al più vicino punto di conferimento.
3. Le modalità di svolgimento del servizio devono soddisfare le esigenze della zona servita per frequenza, tipologia di sostanze raccolte e livelli numero forma e dimensione.
4. I contenitori dei rifiuti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico e preferibilmente in corrispondenza di slarghi o rientranze in piano per impedire lo scorrimento dei contenitori stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.
5. I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia. Tutti i contenitori posti in prossimità della viabilità, devono essere dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada.
6. I rifiuti possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio d'intesa con il Comune; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico.
7. Il Comune promuove accordi di programma fra gli enti proprietari delle strade e i Gestori dei Servizi allo scopo di garantire la pulizia delle aree di rispettiva competenza.

##### **ART. 19 – RACCOLTA E SPAZZAMENTO**

1. La raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone e per giorni prestabiliti che l'utente potrà consultare sul sito istituzionale del Gestore del Servizio.
2. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni d'inquinamento acustico degli spazi urbani.
3. La pulizia della carreggiata stradale con sistemi meccanizzati sarà periodica e programmata per zone ed orari. Al fine di consentire l'espletamento di dette operazioni, il Comune assumerà gli atti necessari di concerto con il gestore del servizio.

##### **ART. 20 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE**

1. Di norma il personale addetto al servizio non può accedere per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni e proprietà private.
2. In casi particolari il Comune può autorizzare o prescrivere a singole utenze di raggruppare i propri rifiuti all'interno della proprietà privata, garantendone l'accesso al gestore del pubblico servizio.

##### **ART. 21 – TRASPORTO**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale.
3. Per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta, l'Amministrazione Comunale può istituire specifiche corsie preferenziali, zone protette al traffico veicolare, ecc.

#### **ART. 22 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO**

1. Il gestore del Servizio può proporre al Comune l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento fisse, attuando tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.
2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti, delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

#### **ART. 23 - CONTENITORI STRADALI**

1. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti prodotti da utenze domestica o non domestica, rifiuti ingombranti o comunque che per peso o volume intralcino lo svolgimento del servizio.
2. E' vietato conferire nei contenitori destinati alla raccolta di sfalci e potature, qualora presenti, o in prossimità di essi rifiuti di altra natura.

#### **ART. 24 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI**

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il Gestore del Servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.
2. Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ con:
  - a) attestati di benemerenza, conferiti di norma annualmente, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli dell'impegno profuso;
  - b) premi materiali, da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.

#### **ART. 25 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE**

1. Il Gestore del Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti.
2. Il Comune, di concerto con il Gestore del Servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, la scuola ed esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di informazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
3. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

### **TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI DEI CITTADINI**

#### **Art. 26 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEITERRENI NON EDIFICATI**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. A tale scopo i luoghi di cui al comma precedente devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludamento; dette opere devono essere mantenute in corretto stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà.
4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti.
5. In caso di inadempienza alle disposizioni del presente articolo e allorché sussistano motivi igienico-

sanitari o ambientali, il Sindaco, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

#### **Art. 27 - PULIZIA DEI MERCATI E BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo occupato, pertinenziale e circostante.
2. E' loro compito raggruppare in maniera differenziata i rifiuti di qualsiasi tipo prodotti e/o provenienti dall'esercizio della propria attività e ridurre al minimo il volume. I rifiuti putrescibili (umido) devono essere preventivamente chiusi in contenitori idonei e tenuti.
3. Il comune fissa la tariffa per la pulizia delle aree posta a carico dei soggetti di cui al comma 1.

#### **Art. 28 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SOSTA TEMPORANEA**

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale e occupate da spettacoli viaggianti, luna - park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo prima del rilascio della autorizzazione dovranno dimostrare di avere un contratto con il gestore della pulizia delle aree pubbliche o autorizzazione comunale.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, e simili su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a chiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che intendono effettivamente occupare ed utilizzare al fine di provvedere direttamente alla loro pulizia. Le modalità di pulizia delle aree utilizzate, le strade, le piazze, i piazzali circostanti e limitrofi saranno concordate con il gestore del servizio pubblico.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 commi 2 e 3.

#### **ART. 29 - CONCESSIONARI DI AREE PUBBLICHE**

1. I gestori di attività artigianali, commerciali e di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
3. All'orario di chiusura dell'attività l'area in dotazione deve risultare perfettamente ordinata e pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, pur non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo utilizzano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, dagli spazi antistanti e circostanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
5. In caso di recidiva nelle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo può essere applicata, anche in aggiunta alle eventuali sanzioni pecuniarie, la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico fino a dieci giorni.

#### **Art. 30 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI OBBLIGO RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI.**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area utilizzata. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, con addebito delle spese ai responsabili.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.
3. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
4. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché al procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

#### **Art. 31 - OBBLIGHI IN CASO DI NEVicate E FORTI PRECIPITAZIONI.**

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Il Dirigente/Funzionario incaricato con propria ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. In caso di forti precipitazioni è richiesta la collaborazione degli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali, quali le foglie degli alberi, che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua.

#### **Art.32 - DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO.**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati e comunque a provvedere all'asportazione delle feci.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.
4. In caso di inosservanza dei commi 2 e 3 la pulizia è effettuata direttamente dal comune, con addebito delle spese ai responsabili.
5. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal comune sono tenuti a rispettare le norme per l'uso, appositamente indicate. Il comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.

### **Titolo VI - CONTROLLI E SANZIONI**

#### **ART. 34 – CONTROLLI**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento o da esse richiamate sono accertate dal personale della polizia locale e dagli addetti ai servizi ecologici del Comune, nonché dal personale del gestore del pubblico servizio incaricato con apposita deliberazione della Giunta comunale.
2. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa.

#### **ART. 35 - SANZIONI**

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o a ordinanze attuative dello stesso comportano, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 267/2000, l'applicazione

delle sanzioni amministrative previste nella seguente tabella.

<b>Articolo</b>	<b>Disposizioni violate</b>	<b>Sanzione min-max</b>
7, comma 2	Obblighi anteriori al conferimento	€ 26-150
7, comma 3	Obblighi concernenti la raccolta differenziata	€ 26-150
7, comma 4	Separazione dei flussi dei rifiuti speciali e di quelli urbani	€ 50-300
7, comma 5	Disposizioni sui contenitori	€ 26-150
7, comma 6	Disposizioni sul conferimento dei rifiuti	€ 26-150
7, comma 7	Intralcio all'operazione di svuotamento dei contenitori	€ 26-150
7, comma 9	Spostamento non autorizzato di contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 26-150
8, comma 1	Conferimento di sostanze vietate	€ 50-300
8, comma 2	Cernita o prelievo di rifiuti già conferiti ai contenitori	€ 26-150
8, comma 3	Divieti relativi ai contenitori stradali	€ 26-150
8, comma 4	Conferimento di rifiuti da parte di cittadini non residenti odomiciliati nel comune	€ 100-480
8, comma 5	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti <ul style="list-style-type: none"> <li>- se relativo a rifiuti non ingombranti e non pericolosi</li> <li>- se relativo a rifiuti di piccolissime dimensioni, qualiscontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare</li> <li>- se relativo a di mozziconi dei prodotti da fumo</li> <li>- se relativo a rifiuti ingombranti e non pericolosi</li> </ul> se relativo a rifiuti pericolosi	€ 26-150 € 30-150 € 60-300 € 50-300 € 75-450
12	Disposizioni sul conferimento di contenitori agricoli di fitofarmaci e fertilizzanti	€ 50-300
20, comma 2	Prescrizioni a singole utenze sul raggruppamento dei rifiuti	€ 26-150
23	Disposizioni relative al conferimento nei contenitori stradali	€ 26-150
26	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati	€ 75-450
31	Obblighi in caso di nevicate e forti precipitazioni	€ 26-150

2. Per la violazione delle prescrizioni previste negli articoli da 27 a 30 si applicano le sanzioni previste per l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 8 comma 5).
3. Ogni ulteriore violazione al presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 26 a € 500.
4. Il procedimento di accertamento e sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Resta in ogni caso salvo il risarcimento del danno da parte del responsabile.

## PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI NELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA (art. 7, co. 11)

### GIORNI ED ORARI DI APERTURA

	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	CHIUSO	CHIUSO
Martedì	CHIUSO	Dalle 15:00 alle 19:00
Mercoledì	Dalle 8:00 alle 12:00	CHIUSO
Giovedì	CHIUSO	Dalle 15:00 alle 19:00
Venerdì	Dalle 8:00 alle 12:00	CHIUSO
Sabato	Dalle 9:00 alle 12:00	Dalle 13:30 alle 18:30
Domenica	Dalle 10:00 alle 12:00	CHIUSO

### ACCESSO

Possono accedere alla piattaforma ecologica soltanto:

- a) i soggetti residenti nel comune dotati di Carta regionale dei servizi;
- b) i soggetti non residenti titolari di utenza domestica ubicata nel comune, dotati di Carta regionale dei servizi;
- c) i titolari di utenze non domestiche ubicate nel comune dotati di apposita tessera identificativa.

### SOSTANZE CONFERIBILI

In piattaforma possono essere conferiti solo i seguenti rifiuti, purché prodotti nel territorio del comune e nei limiti indicati delle autorizzazioni e prescrizioni delle competenti autorità dal Regolamento comunale di Igiene Urbana, fatte salve le specifiche deroghe ivi previste.

- **frazione umida;**
- **vegetali;**
- **vetro;**
- **legno;**
- **alluminio;**
- **altri metalli;**
- **plastica;**
- **carta e cartone**, da conferire legati in balle o pacchetti o in contenitori di carta o cartone;
- **tessuti;**
- **rifiuti ingombranti;**
- **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;**
- **rifiuti di beni in polietilene;**
- **rifiuti provenienti da attività del "fai-da-te domestico"**: oli minerali esausti, accumulatori al piombo, pneumatici, materiali inerti e manufatti ceramici; materiali inerti e manufatti ceramici sono ammessi nel limite per utenza dell'articolo 7, comma 10;
- **oli e grassi vegetali e animali esausti**, prodotti e conferiti solo da utenze domestiche o da attività di ristorazione o di somministrazione al pubblico di alimenti e vivande;
- **teli plastici di uso agricolo** (serre, pacciamature) purché puliti;
- **contenitori di fitofarmaci o fertilizzanti utilizzati in agricoltura**, purché debitamente bonificati come prescritto dal Regolamento comunale di Igiene Urbana;



- **rifiuti urbani pericolosi prodotti e conferiti da utenze urbane:** pile a stilo, medicinali, prodotti e contenitori tossici, infiammabili o irritanti, lampade a scarica, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi;
- **frazione indifferenziata.**

Le utenze non domestiche possono conferire pneumatici fuori uso o altre tipologie di rifiuti speciali compatibili con le autorizzazioni della piattaforma solo previa stipula di contratto oneroso con il gestore del servizio.

I rifiuti delle utenze non domestiche dovranno essere muniti della documentazione di identificazione se eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri per trasporto, sempre che nell'anno non si abbiano più di quattro conferimenti e la quantità conferita non superi complessivamente i cento chilogrammi o cento litri.

## **NORME DI COMPORTAMENTO**

Gli utenti devono:

- prima del conferimento, separare i rifiuti per categoria merceologica e ridurli il più possibile di volume;
- conferire le frazioni differenziate, salvo l'indifferenziato e l'umido, prive di sostanze estranee e di frazione organica;
- rispettare le disposizioni eventualmente impartite dagli operatori del servizio;
- consentire l'identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale pesatura e registrazione;
- provvedere personalmente allo scarico dei materiali consentiti nei punti indicati;
- conferire i rifiuti separati per frazione merceologica nei corrispondenti contenitori;
- condurre i veicoli a passo d'uomo in modo da evitare situazioni di rischio, rispettando i percorsi indicati dalla segnaletica;
- impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti;
- tenersi lontani dai mezzi in fase di movimentazione materiali;
- raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di Carico/scarico;
- evitare di ingombrare i dispositivi antincendio e di emergenza;
- in caso di emergenza attenersi alle istruzioni diffuse dagli operatori del Servizio e recarsi presso il punto di raccolta più vicino.

## **DIVIETI:**

Agli utenti è vietato:

- conferire rifiuti speciali pericolosi o non assimilati agli urbani e in genere sostanze non conferibili al pubblico servizio;
- fumare e tenere altri comportamenti scorretti o pericolosi;
- scaricare rifiuti fuori dalla Recinzione della piattaforma ecologica;
- introdursi senza autorizzazione nei luoghi vietati agli utenti;
- la cernita o il prelievo di rifiuti o sostanze presenti nella piattaforma.

Restano salve le ulteriori e più puntuali disposizioni del Regolamento comunale di Igiene Urbana e le sanzioni ivi previste.

**PRIMA DOTAZIONE DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**  
(art. 7, co. 5)

Utenza	Dotazione
Domestica:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FORSU: contenitore marrone da 10 lt areato e contenitore marrone da 25 lt con RFID + confezione di sacchi in carta da 8/10 lt da 50 pz</li> <li>- SECCO: contenitore grigio da 40 lt con RFID</li> <li>- VETRO/LATTINE: contenitore grigio con coperchio verde da 40 lt</li> <li>- PLASTICA: una confezione di sacchetti da 90 lt da 15 pz</li> <li>- TESSILI SANITARI: una confezione di sacchetti da 90lt da 25 pz</li> </ul>
Non Domestica:	<p>Contenitori, a richiesta, con RFID per SECCO e FORSU, enelle seguenti tipologie disponibili per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FORSU: 10 lt aerato e 25 lt, 120 lt, 240 lt, 360 lt</li> <li>- SECCO: 40 lt, 120 lt, 240 lt, 360 lt, 1.100 lt</li> <li>- VETRO/LATTINE: 40 lt, 120 lt, 240 lt, 360 lt</li> <li>- CARTA: 240 lt, 360 lt, 1.100 lt</li> <li>- PLASTICA: 120 lt, 240 lt, 360 lt, 1.100 lt oppure, inalternativa, una confezione di sacchetti da 90 lt da 15 pz</li> </ul>

*Rifiuti urbani provenienti da utenza domestica conferibili al CDR (D.M. 8 aprile 2008 e D.M. 13 maggio 2009)*

Descrizione	codice Eer
Imballaggi incarta e cartone	15.01.01
Imballaggi in plastica	15.01.02
Imballaggi in legno	15.01.03
Imballaggi in metallo	15.01.04
Imballaggi in materiali misti	15.01.06
Imballaggi in vetro	15.01.07
Contenitori T/FC	15.01.10* - 15.01.11*
Rifiuti di carta e cartone	20.01.01
Rifiuti in vetro	20.01.02
Frazione organica umida	20.01.08 – 20.03.02
Abiti e prodotti tessili	20.01.10 – 20.01.11
Solventi	20.01.13*
Acidi	20.01.14*
Sostanze alcaline	20.01.15*
Prodotti fotochimici	20.01.17*
Pesticidi	20.01.19*
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	20.01.21
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20.01.23* - 20.01.35* - 20.01.36
Oli e grassi commestibili	20.01.25
Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente (esempio oli minerali esausti)	20.01.26*
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	20.01.27* - 20.01.28
Detergenti contenenti sostanze pericolose	20.01.29*
Detergenti diversi da quelli al punto precedente	20.01.30
Farmaci	20.01.31* - 20.01.32
Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato (provenienti da utenze domestiche)	20.01.33* 20.01.34
Rifiuti legnosi	20.01.37* - 20.01.38
Rifiuti plastici	20.01.39
Rifiuti metallici	20.01.40
Sfalci e potature	20.02.01
Ingombranti	20.03.07
Cartucce toner esaurite	20.03.99
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17* (provenienti da utenze domestiche)	08.03.18
Imballaggi in materiali compositi	15.01.05
Imballaggi in materia tessile	15.01.09
Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16.01.03
Filtri olio	16.01.07*
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16.02.16
Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed	16.05.04* - 16.05.05

aerosol ad uso domestico)	
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti dal conduttore della civile abitazione)	17.01.07
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti dal conduttore della civile abitazione)	17.09.04
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33*	20.01.34
Rifiuti prodotti da pulizia di camini (provenienti da utenze domestiche)	20.01.41
Terra e roccia	20.02.02
Altri rifiuti non biodegradabili	20.02.03

*Elenco dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)*

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20.01.08
	Rifiuti biodegradabili	20.02.01
	Rifiuti dei mercati	20.03.02
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	15.01.01
	Carta e cartone	20.01.01
PLASTICA	Imballaggi in plastica	15.01.02
	Plastica	20.01.39
LEGNO	Imballaggi in legno	15.01.03
	Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*	20.01.38
METALLO	Imballaggi metallici	15.01.04
	Matallo	20.01.40
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	15.01.05
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	15.01.06
VETRO	Imballaggi in vetro	15.01.07
	Vetro	20.01.02
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	15.01.09
	Abbigliamento	20.01.10
	Prodotti tessili	20.01.11
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17*	08.03.18
INGOMBRANTI	Rifiuti Ingombranti	20.03.07
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, Inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27	20.01.28
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29*	20.01.30
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	20.02.03
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	20.03.01

Sono, altresì, rifiuti urbani

° i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g) del D.P.D. 15 luglio 2003 n. 254, purchè non rientrino tra i rifiuti sanitari pericoli a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

- Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- Rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per le quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani,
- La spazzatura;
- Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
- I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

- I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;
- ° Sfalci e potature prodotti da aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18;
- ° Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e per quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. *dual use*) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

## CONFERIMENTO ERRATO DEL RIFIUTO

In caso di conferimento errato del rifiuto prodotto (non conformità), il Gestore del Servizio di Igiene urbana deve apporre sul contenitore esposto un tagliando con la causale del mancato ritiro.



**C.B.B.O.**  
ambiente e territorio

# ATTENZIONE!

IL VOSTRO CONFERIMENTO È ERRATO

IL MATERIALE NON È STATO RITIRATO IN QUANTO:

- ☐ NON È STATO ESPOSTO IN SACCHI IDONEI
- ☐ NON È STATO ESPOSTO NELL'APPOSITO CONTENITORE
- ☐ PRESENZA DI MATERIALE NON CONFORME
- ☐ L'ESPOSIZIONE SUPERA IL LIMITE DI PESO (16Kg)
- ☐ È STATO ESPOSTO NEL GIORNO/ORARIO ERRATO
- ☐ LA CARTA È STATA ESPOSTA IN CONTENITORI - VEDI MODALITÀ ESPOSIZIONE
- ☐ LA CARTA O IL VETRO SONO STATI ESPOSTI IN SACCHI DI PLASTICA
- ☐ IL CONTENITORE È STATO DANNEGGIATO DA OPERATORI CBBO

NOTE:

C.B.B.O. SRL - 030 72 82 050 - segnalazioni@cbbo.it - www.cbbo.it

I conferimenti non conformi dei rifiuti (ad esempio inserimento rifiuti non previsti per il giorno di raccolta, mancato utilizzo del contenitore, utilizzo di sacchetti non compostabili per il conferimento della frazione organica, ...) provocheranno il mancato svuotamento del contenitore.

L'operatore segnalerà la non conformità con l'apposizione sul contenitore del bollino rosso indicante le motivazioni del mancato svuotamento. Sarà cura dell'utente rimuovere la non conformità segnalata ed esporre i rifiuti alla successiva raccolta utile.

Tale sistema di segnalazione permetterà all'utente

- di essere messo a conoscenza del fatto che il proprio rifiuto non è stato raccolto non per disservizio ma semplicemente in quanto "non conforme" alle regole della raccolta differenziata
- di ritirare il proprio rifiuto e provvedere a conferirlo nel modo corretto

Il cittadino può contattare il Gestore del Servizio per chiedere spiegazioni circa i motivi del mancato asporto e della apposizione del bollino.

In ogni caso il contenitore va ritirato dalla strada ed esposto correttamente alla prima data utile successiva.

Il Gestore del Servizio dispone inoltre di un numero verde gratuito, reperibile sul sito web [www.cbbo.it](http://www.cbbo.it), cui gli utenti possono rivolgersi per richiedere assistenza.